



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 1

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente
dell'Agenzia regionale dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025.

Nel Bollettino Ufficiale n. 68 in data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=2481).

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2513/2511/2580

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2513/2511/2580

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 272511
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'articolo 14 determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 226.800.896,45 (di cui euro 3.688.950,78 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti) l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2023. Il **comma 3** ripartisce tale importo nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.844,00;
- b) trasferimenti finanziari per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995: euro 550.622,00 (differiti nell'anno 2023);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 128.425.430,45 (di cui euro 3.138.328,78 differiti o riproposti nell'anno 2023);
- d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per euro 6.300.000,00, per garantire la continuità dei servizi erogati, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 15.

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 14** stabilisce che, per l'anno 2023, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.844,00, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato dal 2018 al 2022, che, per l'anno 2023, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al **comma 6** si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

Il **comma 7**, invece, conferma sostanzialmente per i Comuni, nell'anno 2023, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a partire dal 2016 (ad eccezione del 2020, anno in cui è stata attuata una diversa e più rapida modalità di erogazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione spettanti ai Comuni, con la liquidazione entro il mese di giugno dell'intero importo dovuto), prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il **comma 8** conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni richieste ai commi 7 e 8 oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà, nelle prossime settimane, i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

b) Interventi per programmi di investimento

Il **comma 3, lettera b), dell'articolo 14** destina l'importo degli interventi per programmi di investimento, per euro 550.622,00 (differiti nell'anno 2023), al finanziamento del completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995.

c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2023, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 128.425.430,45 (di cui euro 3.138.328,78 differiti o riproposti nell'anno 2023), così come previsto dall'**articolo 14, comma 3, lettera c)**, risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 32/2022.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 9 dell'articolo 14** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

d) Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati

L'articolo 15, comma 1, prevede, per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, che la Regione sia autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati dai medesimi enti, per un importo di euro 6.300.000,00. Il comma 2, del medesimo articolo stabilisce che tali risorse siano ripartite tra i Comuni, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, con le seguenti modalità:

- a) in misura pari al 16 per cento dell'importo complessivo a favore del Comune di Aosta;
- b) in misura pari all'84 per cento dell'importo complessivo a favore dei restanti Comuni, applicando i valori percentuali definiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, nell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 11 aprile 2022, per la determinazione della spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione da attribuire ai Comuni per l'anno 2022.

Il comma 3, infine, prevede che la liquidazione di tali risorse sia disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023.

Con provvedimento del dirigente della Struttura enti locali n. 357 in data 25 gennaio 2023, (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5563) è stato ripartito, in ottemperanza al citato articolo 15, comma 2, della l.r. 32/2022, tale trasferimento straordinario per l'anno 2023, come segue:

- al Comune di Aosta, la somma di euro 1.008.000,00,
- ai restanti 73 Comuni, la somma di euro 5.292.000,00, come dettagliato, per ciascun ente, nell'allegato B al medesimo provvedimento.

e) Proroga interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

L'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) aveva previsto che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000,00, di cui:

- euro 500.000,00 per il Comune di Aosta per l'anno 2021;
- euro 75.000,00 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024*) aveva incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021 per l'anno 2022,

per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 di cui euro 175.000,00 per il Comune di Aosta, euro 125.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000,00 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti.

L'**articolo 16** della l.r. 32/2022, nel reiterare per ulteriori due annualità le suddette misure, prevede, a sua volta, che la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, sia prorogata per gli anni 2024 e 2025 per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 per ciascun anno, di cui euro 175.000,00 per il Comune di Aosta, euro 125.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000,00 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

a) Programmazione del fabbisogno di personale e procedure concorsuali/selettive.

L'**articolo 11** ripropone a grandi linee la disciplina, vigente nel 2021 e 2022, delle competenze condivise tra l'Amministrazione regionale, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines relativamente allo svolgimento delle procedure concorsuali, delle procedure selettive uniche e degli accertamenti linguistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*).

Al comma 1, per il triennio 2023/2025 è confermato al 15 marzo 2023, come previsto dall'articolo 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*), il termine entro cui gli enti locali comunicano, per il tramite delle Unités (fatta eccezione per il Comune di Aosta e il BIM che vi provvedono direttamente), alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane, il proprio fabbisogno di personale con riferimento ai soli profili professionali, previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale, per i quali l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente le relative procedure concorsuali. Si evidenzia pertanto che tale comunicazione è dovuta per il fabbisogno di personale dell'anno 2023, entro il suddetto termine, nel solo caso in cui gli enti locali intendano utilizzare le procedure selettive di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013 bandite dall'Amministrazione regionale per profili comuni, e ciò al fine di consentire l'inclusione della richiesta nel piano delle procedure concorsuali di futura approvazione, mentre non è dovuta nel caso in cui gli stessi decidano di avviare autonomamente le corrispondenti procedure concorsuali. A tale proposito si segnala che, al momento, gli enti locali possono fare riferimento al piano delle procedure concorsuali per il triennio 2022/2024 approvato

con deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 28 marzo 2022, come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1589 del 12 dicembre 2022, e che sarà cura della Struttura regionale competente in materia di personale informare gli enti locali circa la prossima approvazione del piano per il triennio 2023/2025, non appena la stessa sarà deliberata dalla Giunta regionale. Per i profili professionali non previsti dalla programmazione regionale o, in ogni caso, qualora non si intendano avvalere dell'Amministrazione regionale, gli enti locali (il Comune di Aosta e le Unités, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014), avviano, anche per il tramite del CELVA, autonome procedure selettive, comprese quelle per l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego e quelle previste dall'articolo 7 per l'attuazione del PNRR, per il reclutamento del proprio personale e di quello dei Comuni appartenenti alle Unités stesse.

I commi da 2 a 7 ripropongono sostanzialmente le regole da applicare alle procedure selettive bandite dagli enti locali già dettate, in via transitoria per l'anno 2021 dai commi 8bis, 8ter, 8quater, 8quinquies e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023*) e confermate, per l'anno 2022, dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024*), al fine di disciplinare i rapporti tra enti locali per l'utilizzo delle graduatorie e la loro messa in comune e le corrispondenti regole assunzionali, prevedendo in modo esplicito, al comma 6, la possibilità, anche per il Comune di Aosta e per il BIM, di convenzionarsi con altri enti locali affinché la gestione dell'intera procedura concorsuale possa essere assunta da un unico ente.

I commi 8 e 9 recano misure per lo svolgimento delle procedure concorsuali, selettive uniche e degli accertamenti linguistici, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, per l'anno 2023, in armonia con le disposizioni introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Il comma 8 stabilisce in particolare che per lo svolgimento delle procedure per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, la Regione e gli altri enti del comparto unico devono prevedere, in deroga alle disposizioni del r.r. 1/2013, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D, e possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e digitali, nonché lo svolgimento in videoconferenza della prova orale e una prova pre-selettiva preliminare alle prove di esame. Il comma 9 invece reitera, anche per il 2023, il contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 35/2021, in materia di funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici.

b) Facoltà e limiti assunzionali.

In linea con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, **l'articolo 12**, recependo una richiesta avanzata dall'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), introduce una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali valdostani prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over tramite l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla

sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che permette ai Comuni di incrementare l'organico quanto più il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti risulta favorevole.

In particolare, **il comma 1** prevede che, per il triennio 2023/2025, gli enti locali possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di reclutamento stabiliti negli atti di programmazione vigenti e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a un limite complessivo di spesa, calcolato applicando un valore soglia percentuale, differenziato per fasce demografiche, sulla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata.

Il comma 2 precisa che, conseguentemente, anche l'utilizzo da parte degli enti locali di forme di lavoro flessibile, per le sole finalità consentite dalla normativa vigente e nei casi disciplinati dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro (artt. 83 e 84 del Testo unico delle categorie), rientra in tali limiti, con la conseguenza che tale tipologia di assunzione erode la disponibilità complessiva di spesa determinata ai sensi del comma 1.

Il comma 3 definisce le modalità di determinazione della spesa di personale da prendere a riferimento (comprese quindi le assunzioni di personale a tempo determinato e i contratti di somministrazione lavoro), come risultanti dall'ultimo rendiconto della gestione approvato. Non deve essere conteggiata a tali fini la spesa derivante dalle assunzioni effettuate, ai sensi dell'articolo 7, per attuare gli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché quella riferita agli incrementi stipendiali conseguenti ai rinnovi contrattuali 2019-2021 e 2022-2024 e alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale, con deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, a determinare le fasce demografiche e i valori soglia di cui al comma 1, valutando le peculiarità delle forme associative in essere tra gli enti locali, e a apportare, se del caso, eventuali correttivi, anche relativi alle modalità di calcolo della spesa complessiva di personale e delle entrate correnti.

Trattandosi di una riforma dal forte impatto per gli enti, **il comma 5** stabilisce che in sede di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale di cui sopra, sia adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che, fino al primo giorno del mese successivo all'adozione della stessa, agli enti locali si applichino le disposizioni di cui all'articolo 11 della l.r. 35/2021, ossia i limiti assunzionali finora in vigore legati al turn-over.

Il comma 6 precisa che gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia determinato con la deliberazione della Giunta regionale possano incrementare la spesa di personale sino al raggiungimento dello stesso, e che, invece, quelli che si collocano al di sopra debbano adottare le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento, anche applicando un turn-over inferiore al cento per cento.

Nonostante si tratti di un atto sempre modificabile in corso d'anno, si auspica che la programmazione del fabbisogno di personale dei Comuni approvata nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, e quindi ancora effettuata sulla base delle

regole del turn-over, limiti, per quanto possibile, le assunzioni consentite in deroga, per evitare che eventuali assunzioni aggiuntive possano in futuro mettere in difficoltà l'ente nel caso in cui, secondo la nuova disciplina basata sulla sostenibilità finanziaria, dovesse eventualmente collocarsi al di sopra del valore soglia costituente il proprio limite assunzionale, al momento non preventivabile dall'ente se non indicativamente sulla base della normativa statale.

Per limitare eventuali effetti negativi derivanti dalle decisioni adottate dagli enti nella fase transitoria sulla programmazione e sullo svolgimento dei concorsi si suggerisce agli enti competenti di valutare l'opportunità di inserire nei futuri bandi una clausola che informi preventivamente i candidati circa l'eventualità che le Amministrazioni non assumano i vincitori di concorso qualora, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina assunzionale di cui all'art. 12 della l.r. 32/2022, si trovino nella condizione di non poter assumere nuovo personale (vedi sentenze Consiglio di Stato 908/2021, Cass.Civ. sez. U 29916/2017, Cass.Civ. sez. L 8476/2017, 17494/2016, 20735/2014).

Il comma 7 detta, per l'anno 2023, una disciplina transitoria per le Unités des Communes valdôtaines, prevedendo che per le stesse si applichi ancora la regola del turn-over, come disciplinata nell'articolo 11 della succitata l.r. 35/2021, posticipando l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 12 all'anno 2024, anche in deroga a quanto previsto per le stesse dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014, in ordine al progressivo risparmio di spesa del personale.

Infine e specificamente per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) **il comma 8** dispone che, al fine di permettere la riorganizzazione amministrativa del medesimo Consorzio conseguentemente alla riforma operata con la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35*), il reclutamento di personale da parte del medesimo Consorzio sia escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali di cui al presente articolo e che, pertanto, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 trovino applicazione a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 9, in relazione alle maggiori facoltà assunzionali previste dai commi precedenti, stabilisce, altresì, che l'incremento di spesa per il trattamento economico accessorio derivante dalle nuove assunzioni non sia conteggiato nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per lo stesso. In proposito, si rammenta che, sempre nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 35/2021, il finanziamento da parte degli enti locali, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei responsabili dei servizi in osservanza dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 12/2020 non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente (analogamente a quanto esplicitamente previsto al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 32/2022 per le particolari posizioni organizzative degli altri enti del comparto) e che non è parimenti conteggiato nei suddetti limiti l'incremento del salario di risultato dei segretari degli enti locali conseguente alla revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui alla l.r. 15/2020.

c) Reclutamento di personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In continuità rispetto a quanto già previsto per l'anno 2022 dall'articolo 5, comma 5, della l.r. 35/2021, **l'articolo 7** reca disposizioni per il reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, come già sopra evidenziato non rientrano nei limiti assunzionali disciplinati dall'articolo 12, prevedendo il ricorso a procedure selettive semplificate, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il comma 1 autorizza la Regione e gli enti del comparto unico regionale, titolari di interventi di attuazione del PNRR, ad assumere personale a tempo determinato per una durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente quella degli interventi da realizzare e, comunque, non eccedente il 31 dicembre 2016.

Il comma 2 stabilisce le modalità di individuazione del relativo fabbisogno di personale.

I commi da 3 a 6 disciplinano le procedure semplificate di reclutamento, per la Regione direttamente espletate dalle strutture titolari dei progetti da realizzare, in deroga al r.r. 1/2013, consistenti in una sola prova scritta e nella valutazione dei titoli, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. Sarà cura della Struttura regionale competente fornire, non appena possibile, indicazioni più precise in merito.

In analogia con quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (*Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione*) e considerata l'importanza dell'attuazione del PNRR, il **comma 7** dispone, in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023-2025 che gli aspiranti che non superano la prova preliminare di accertamento linguistico siano inclusi in apposite graduatorie separate da utilizzare in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie ordinarie dei candidati in possesso dell'accertamento linguistico. L'indennità di bilinguismo non potrà comunque essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico o ne risulti in qualche modo esonerato.

d) Altre disposizioni di interesse.

Il comma 10 dell'articolo 12, recependo una specifica richiesta del CPEL, modifica il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2022, prevedendo, per la società in-house costituita dal BIM per la gestione del servizio idrico integrato, che l'istituto del comando del personale, ora previsto solo per gli "enti soci", sia consentito anche per i Comuni consorziati nel BIM e per gli altri enti del Comparto unico, al fine di consentire un comando diretto verso la società da soggetti diversi rispetto al BIM (attualmente unico ente socio).

Il comma 11 dell'articolo 12 modifica l'articolo 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) prevedendo, con il nuovo comma 4bis, che qualora le Unités des Communes valdôtaines svolgano in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités le funzioni e i servizi comunali loro assegnati dall'articolo 16 della l.r. 6/2014, il regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere che, per tali funzioni e servizi, le attribuzioni di direzione amministrativa siano affidate a personale di livello dirigenziale, oltre al segretario dell'ente locale, restando la possibilità di affidare la responsabilità di altri uffici e servizi a dipendenti appartenenti a una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.

Il comma 6 dell'articolo 10, estende al 2023 la validità delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (*Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale*) riguardanti il personale degli uffici stampa, che non dovrebbero, in concreto, avere rilevanti ricadute per gli enti locali.

Si precisa, infine, che alla presente è allegata una nota tecnica utile alla predisposizione e alla gestione dei documenti contabili, predisposta dalla Struttura Enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Luigi BERTSCHY
- documento firmato digitalmente -



LUIGI GIOVANNI
BERTSCHY
01.03.2023 12:27:58
GMT+01:00

**NOTA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI - TRIENNIO 2023/2025**

1. Armonizzazione dei bilanci.

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*), è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f) del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153, comma 2 (*Possibilità di convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), e dal 241 al 269 (*Enti locali*

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 272511
BERNO Nicoletta 0165 272582
ORO Emanuela Paola 0165 272514
SIBONA Alessandra 0165 272515

deficitari e dissestati); l'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*) ha previsto che, a partire dall'anno 2019, anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL siano applicabili agli enti locali valdostani.

2. *Termini di approvazione del bilancio.*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente¹.

Il termine per la deliberazione del bilancio 2023/2025 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito, in un primo tempo, al 31 marzo 2023 dal decreto del Ministro dell'interno 13 dicembre 2022 e, in seguito, ulteriormente differito al **30 aprile 2023** dall'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*).

Vedasi, a tale proposito, la Circolare DAIT n. 128 del 30 dicembre 2022 (reperibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n128-del-30-dicembre-2022>).

3. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

L'esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 30 aprile 2023, termine ultimo di approvazione del bilancio 2023/2025 nei termini di legge; di conseguenza, a partire dal 1° maggio 2023, in caso di mancata approvazione del bilancio 2023/2025, sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/ è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

¹ L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 prevede testualmente che gli enti locali debbano approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, riservando tuttavia alla legge regionale la possibilità di stabilire una data diversa. Come è noto, in attuazione della riserva a favore della legge regionale, l'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.*) aveva stabilito, ai sensi del sopra citato articolo 29 della l.r. 19/2015, il posticipo del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. Con ricorso notificato alla Regione in data 2 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., avverso l'articolo 6, comma 6, della l.r. 4/2019. La Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2020, si è pronunciata in merito dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale ed ha accolto la questione con accertamento della violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al parametro interposto di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio da parte delle amministrazioni pubbliche entro il 30 aprile dell'anno successivo. Tale decisione ha come conseguenza il fatto che la competenza regionale in materia di termini di approvazione dei documenti contabili risulta di fatto non esercitabile.

4. SIOPE+.

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 aveva previsto che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria fossero sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni dovevano essere ricondotti eventuali maggiori livelli di articolazione delle precedenti codifiche SIOPE.

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017 e del 30 maggio 2018 (reperibili al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope/) e hanno riguardato l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni);
- dal 1° gennaio 2019, le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d'Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

Successivamente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2022 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/index.html), emanato in attuazione dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2022, n. 122, ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2023, l'utilizzo esclusivo della rilevazione SIOPE+ per l'alimentazione della banca dati SIOPE e il superamento della modalità di acquisizione dei dati SIOPE attraverso le comunicazioni dei tesorieri e dei cassieri effettuate attraverso la Rete Nazionale Interbancaria (RNI).

Si evidenzia che il patrimonio delle informazioni SIOPE, acquisito attraverso le comunicazioni dei tesorieri/cassieri fino al 2022 e attraverso la modalità SIOPE+ a decorrere dal 2023, è disponibile accedendo alla banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia.

5. *DUP - Documento unico di programmazione.*

Gli enti devono predisporre il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP ed, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento allo stesso.

Si evidenzia a tale proposito che, con riferimento al triennio 2023/2025, la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata, in relazione alla proroga al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio, ad una data successiva che tenga conto comunque del tempo necessario per l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la presentazione da parte dei componenti dell'organo rappresentativo di emendamenti.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf), i modelli di DUP sono stati differenziati in DUP ordinario, semplificato e ulteriormente semplificato, in relazione alla dimensione dei Comuni.

Nel DUP devono essere inseriti anche tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analoga previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e regolato con decreto 16 gennaio

2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

A tale proposito si precisa che in Valle d'Aosta si deve fare riferimento all'art. 40, comma 2, della l.r. 22/2010 e al citato art. 11, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali*) non essendo il citato art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull'argomento, pubblicata al seguente link: http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250;

- f) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti" dell'allegato

4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

6. PEG - Piano esecutivo di gestione.

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, rispetto a quanto rappresentato nel bilancio approvato dall'organo rappresentativo, nel PEG le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

7. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO).

Il PIAO, che ha durata triennale e che deve essere aggiornato annualmente, definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, nonché la pianificazione delle attività, le modalità e le azioni

finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il Piano deve inoltre definire, con cadenza periodica, le modalità di monitoraggio dei risultati, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza.

In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del citato d.l. 80/2021, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*):

- per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, sono stati soppressi, in quanto assorbiti dal PIAO, gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
 - articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
 - articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*) (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
 - articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) (Piano della performance);
 - articolo 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) (Piano di prevenzione della corruzione);
 - articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) (Piano organizzativo del lavoro agile);
 - articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) (Piani di azioni positive);
- per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, è stato stabilito che gli adempimenti da seguire sono quelli di cui al decreto da adottare ai sensi dal comma 6 dell'articolo 6 del d.l. 80/2021;
- per gli enti locali, è stato previsto che il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 è assorbito nel PIAO, con la conseguenza che il terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL è soppresso (tale ultima disposizione prevedeva che il piano della performance fosse unificato organicamente nel PEG).

In attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del citato d.l. 80/2021, con il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (*Regolamento recante definizione del Piano integrato di attività e organizzazione*):

- è stato definito il contenuto del PIAO, suddiviso in sezioni (*“Valore pubblico, performance e anticorruzione” - “Organizzazione e capitale umano” - “Monitoraggio”*), a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;
- è stato approvato il Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche, come risulta dall'allegato al medesimo decreto 132/2022;

- sono state approvate le modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, stabilendo che tali amministrazioni procedono esclusivamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) - *mappatura dei processi nell'ambito dei rischi corruttivi* -, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere a) - *struttura organizzativa* -, b) - *organizzazione lavoro agile* -, e c) n. 2) - *programmazione delle cessazioni dal servizio nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale*;
- è stato stabilito che il PIAO:
 - assicuri la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, che ne costituiscono il necessario presupposto;
 - sia adottato entro il 31 gennaio di ogni anno; in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Dal 1° luglio 2022 è operativo il portale PIAO (reperibile al seguente link: <https://piao.dfp.gov.it/>), in cui gli enti possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato d.l. 80/2021, inserire i loro Piani e trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica per la successiva pubblicazione. A tale proposito, con circolare n. 2 in data 11 ottobre 2022 (reperibile al seguente link: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/NOTA_CIRCOLARE_2_2_022-PIAO.pdf), tale Dipartimento ha fornito chiarimenti e informazioni sul quadro normativo e sul funzionamento del portale.

8. *Controllo di gestione.*

L'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali*) ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicano, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la possibilità per la Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, così come previsto dagli articoli 196 e 197 del TUEL:

- è finalizzato a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Si evidenzia, a tale proposito, che l'articolo 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 (*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*) ha modificato l'articolo 196, comma 1, del TUEL, inserendo dopo le parole: “gli enti locali” le parole “, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,”.

Pertanto, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, poiché ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, tale norma si applica anche agli enti locali della nostra Regione, i Comuni valdostani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sono più obbligati ad effettuare il controllo di gestione.

9. *Allegati al bilancio.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, a cui si rimanda.

10. *Piano degli indicatori.*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*”, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

Successivamente, il decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022, pubblicato anch'esso al sopra richiamato link, ha apportato alcune modifiche agli indicatori con prima applicazione riferita al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

11. *Variazioni al bilancio.*

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL. Si rammenta che l'articolo 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) fa salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa vigente in

materia di contabilità; pertanto, in tale ambito, sarà necessario fare riferimento alla normativa dello Stato.

12. Termini di approvazione del rendiconto della gestione.

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

Il termine ordinario per l'approvazione del rendiconto della gestione 2022 da parte degli enti locali valdostani è quello derivante dall'applicazione dell'articolo 227 del TUEL, vale a dire il 30 aprile 2023.

13. Avanzo di amministrazione.

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Si segnala che l'articolo 1, comma 822 e seguenti, della l. 197/2022, al fine di dare copertura ai maggiori costi energetici sostenuti, autorizza gli enti locali, nell'anno 2023, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo e previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, a svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione individuate da parte di ciascun ente, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità applicative di tale disposizione.

14. Contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti hanno, in generale, l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per permettere di gestire tale contabilità gli enti devono aver aggiornato l'inventario e averlo ricodificato secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Va segnalato il fatto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'esercizio 2019 hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Il citato articolo 232 stabilisce, al comma 2, che gli enti locali che optano per tale facoltà devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, e con modalità semplificate

individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Tale decreto, adottato inizialmente in data 10 novembre 2020 e successivamente abrogato e sostituito con un ulteriore decreto in data 12 ottobre 2021 (reperibile quest'ultimo al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html), ha infine individuato le modalità semplificate per la redazione della situazione patrimoniale semplificata.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, approvando entro il 30 aprile 2023, con riferimento all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, contestualmente al rendiconto della gestione, il conto economico e lo stato patrimoniale di cui agli articoli 229 e 230 del medesimo TUEL.

15. Bilancio consolidato.

Il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti predispongano anche il bilancio consolidato.

Anche in questo caso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in seguito alla modificazione apportata all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), hanno potuto esplicitare la volontà di non predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2022, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2023 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2022).

16. Fondo pluriennale vincolato.

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come sostituito da ultimo dal decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

17. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, dall'anno 2022 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota pari al

100% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 107-bis del d.l. 18/2020, come modificato dall'articolo 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti locali possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

18. Spese per lavori pubblici di somma urgenza.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo la soppressione delle parole "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali fattispecie anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Si veda a tale proposito anche la deliberazione n. 121/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana (reperibile al seguente link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/121/2019/PAR>).

19. Trasferimenti finanziari consolidati corrisposti dallo Stato.

Come di consueto, il Ministero dell'interno pubblica sul sito istituzionale (reperibile al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1>) gli importi dei trasferimenti consolidati.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

a) *omissis*;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...omissis....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite i corrispondenti provvedimenti di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

20. *Contributi statali specifici.*

Lo Stato ha previsto diversi contributi statali specifici per investimenti a favore degli enti locali. Per la loro importanza, avendo gli stessi ricadute sull'attività degli enti locali nell'anno 2023, se ne riporta di seguito una breve elencazione, precisando che più puntuali informazioni saranno fornite non appena saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi:

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2031, agli enti locali per spesa di **progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale** (articolo 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019); le richieste di contributo da parte dei Comuni devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento e l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (il decreto di determinazione dell'ammontare del contributo non è ancora stato adottato);
- contributo, a decorrere dall'anno 2021, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per **interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche** [articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), come modificato dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126]; con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il **15 gennaio** di ciascun anno è assegnato a ciascun Comune un contributo di pari importo, senza la necessità di effettuare una richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **15 maggio** di ciascun anno. Per l'anno 2023, il decreto è stato adottato in data 20 gennaio ed ha assegnato, a ciascun Comune, l'importo di euro 83.790,52;

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2024, per i **piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale** (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019); con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-gennaio-2020>) per gli anni dal 2021 al 2024, tale contributo (pari ad euro 130 mila per il Comune di Aosta e ad euro 50 mila per gli altri 73 Comuni) è stato assegnato, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, senza la necessità di effettuare alcuna richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **15 settembre** di ciascun anno e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per progetti di **rigenerazione urbana** (articolo, commi 42 e 43, della l. 160/2019 - per il solo Comune di Aosta); con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) 21 gennaio 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023 (il comma 42-bis della l. 160/2019 ha successivamente previsto che le disposizioni di tale d.p.c.m. si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026), i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi; con decreto interministeriale 30 dicembre 2021, in seguito modificato dal decreto interministeriale 4 aprile 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo, tra cui il Comune di Aosta;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, per il finanziamento di **opere su edifici destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia** (articolo 1, commi da 59 a 61, della l. 160/2019); con decreto del Ministero dell'interno in data 30 luglio 2021, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata approvata la graduatoria e sono stati individuati in via provvisoria gli enti ammessi a finanziamento delle richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025; per la Regione Valle d'Aosta, i progetti presentati dai Comuni di Antey-Saint-André, Gressoney-La-Trinité e Quart risultano in graduatoria ma, in via provvisoria, non finanziati. Con decreto 31 marzo 2022 sono stati ammessi in via definitiva a finanziamento gli enti locali, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata: tra questi non risultano enti valdostani;
- contributo, per l'anno 2023, per assicurare il **recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico** (articolo 1, comma 560, della l. 197/2022), per avviare un'attività di ricognizione e di valutazione delle strutture scolastiche in dismissione; con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (vale a dire 1° aprile 2023) sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2030, ai Comuni per la **messa in sicurezza dei territori** (articolo 1, commi 139 e seguenti, della l. 145/2018, come modificati dall'articolo 1, comma 38, della l. 160/2019); per l'anno 2023 i Comuni interessati hanno comunicato le richieste di

contributo, al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 2022. Il decreto di determinazione dell'ammontare del contributo non è ancora stato adottato;

- contributo, per gli anni 2022 e 2023, ai Comuni per la **manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano** (art. 1, commi 407 e seguenti, della l. 234/2021); con decreto del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2022 sono stati assegnati i contributi a ciascun Comune (per l'anno 2022: euro 10 mila per i Comuni fino a 5.000 abitanti ed euro 125 mila per i Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti; per l'anno 2023: i contributi sono assegnati in misura pari alla metà dell'importo di quelli del 2022), con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **30 luglio** di ciascun anno;
- contributo, per gli anni dal 2022 al 2024, per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la **promozione della legalità**, nonché di **misure di ristoro del patrimonio** dell'ente **o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione** connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate (art. 1, comma 589, della l. 234/2021); con decreto interministeriale 7 luglio 2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo del fondo per il triennio 2022/2024. L'articolo 2, comma 2, di tale decreto stabilisce che il riparto per l'**annualità 2023** sarà effettuato con successivo decreto (non ancora adottato). Si evidenzia infine che, a decorrere dall'anno 2023, l'articolo 1, comma 820, della l. 197/2022 incrementa il fondo, di cui all'articolo 1, comma 589, della l. 234/2021, di un milione di euro;
- contributo, per gli anni dal 2023 al 2025, per finanziare progetti di valorizzazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, al fine di **incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale** (art. 1, commi 607 e seguenti, della l. 197/2022); con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. 197/2022 (vale a dire entro il 2 marzo 2023), sono definite le modalità di riparto per l'anno 2023;
- contributo, per gli anni dal 2023 al 2025, per potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'**installazione**, da parte dei Comuni, **di sistemi di videosorveglianza** (articolo 1, commi 676 e 677, della l. 197/2022); con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;
- contributo, per gli anni dal 2023 al 2025, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei Comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati (articolo 1, commi dal 776 al 778, della l. 197/2022); con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 2 marzo 2023 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio) di concerto con il Ministro dell'economia, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa;
- contributo, per gli anni dal 2023 al 2025, per il finanziamento di **nuove ciclovie e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario** (articolo 1, commi e seguenti, della l. 197/2022); con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire 1° aprile 2023), sono definite le modalità di erogazione del fondo.

21. Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Al fine di agevolare l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con ISEE non superiore a 15.000 euro, per l'anno 2023 (articolo 1, comma 450 e seguenti, della l. 197/2022), è stato istituito un fondo con una dotazione di euro 500 milioni; con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. 197/2022 (vale a dire entro il 2 marzo 2023), saranno definiti i criteri, le modalità e i limiti di utilizzo del fondo.

22. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 1, comma 780, della l. 197/2022 ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, al fine di superare le criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire gli interventi previsti dal PNRR. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve emanare (entro il 31 gennaio 2023) apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione delle eventuali esigenze, da parte dei Comuni interessati, di assistenza tecnica specializzata.

A tale proposito, si rammenta che, per la nostra Regione, l'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (*Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali*) e l'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali*), hanno previsto il finanziamento, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.611.600,00, a favore delle società *in house* FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A, per l'attivazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica a supporto dei soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione degli interventi a valere sul PNRR/PNC, per il periodo dal 2022 al 2026.

23. Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati.

In analogia con quanto effettuato nel 2022 (articolo 27, comma 1, del d.l. 17/2022), per l'anno 2023, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, è previsto un contributo straordinario attraverso l'istituzione di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvederà, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (articolo 1, comma 29, della l. 197/2022), entro il 31 marzo 2023, con il quale saranno definiti i criteri di ripartizione del suddetto fondo.

24. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Negli anni 2020 e 2021, i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines sono stati destinatari delle risorse finalizzate al il ristoro dell'eventuale perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, messe a disposizione dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*),

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, commi 822 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*), nonché di ristori specifici di spesa.

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha dato la possibilità agli enti locali di utilizzare anche nell'anno 2022 le risorse sopra indicate, per le finalità cui erano state assegnate negli anni 2020 e 2021.

Entro il prossimo **31 maggio 2023**, gli enti locali che hanno utilizzato nell'anno 2022 le risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 dovranno trasmettere una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso i modelli e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/comunicato_dm242764_18_ottobre_2022/).

In tale decreto, al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall'ente a causa dell'incremento degli oneri per energia elettrica e gas, la RGS ha ritenuto opportuno far attestare sia l'utilizzo nell'anno 2022 del "*Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali*" anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia l'utilizzo nell'anno 2022 del contributo straordinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati.

In caso di ritardo nella trasmissione della certificazione, l'articolo 19bis della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*), come modificato dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*), prevede l'applicazione di sanzioni, consistenti in una riduzione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui alla l.r. 48/1995, da ripartire per tre annualità decorrenti dall'anno 2024.

Seguirà apposita comunicazione per fornire più dettagliate informazioni; nel frattempo, gli enti potranno consultare le specifiche FAQ, pubblicate sul sito della Ragioneria generale dello Stato al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/?area=ARCONET, selezionando l'area "Pareggio di bilancio" e l'ambito "Certificazione Covid-19".

Si evidenzia, infine, che l'articolo 1, comma 785, della l. 197/2022, ha modificato l'articolo 106, comma 1, del d.l. 34/2020, con la conseguenza che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2023, saranno individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Cinque per mille dell'Irpef.

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

La disciplina è stata, peraltro, integrata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.p.c.m. 23 aprile 2010, come modificato dal d.p.c.m. 7 luglio 2016, e dall'articolo 8 del d.lgs 111/2017, i Comuni, che in questi anni sono stati destinatari delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF, avevano l'obbligo, tra l'altro, di redigere un apposito e separato rendiconto delle spese finanziate con tali entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse, e, nel caso di contributi inferiori a 20.000,00 euro, di conservare l'intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni.

Il decreto in data 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, le Prefetture sono tenute ad effettuare annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa finanziata dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF, da eseguire almeno sul 15% dei Comuni beneficiari di contributi inferiori a 20.000,00 euro.

Per l'anno 2023, gli enti sorteggiati dalla Struttura enti locali che svolge funzioni, in tale caso, di Prefettura, riceveranno apposita comunicazione.

26. Oneri di urbanizzazione.

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è di regola ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

27. Proventi alienazioni patrimoniali.

L'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

28. IMU.

“Nuova” IMU - abolizione TASI.

Si rammenta che i commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili, IMU, e il tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

In particolare, si segnala che:

- il comma 754 ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 756 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; tale decreto, ad oggi, non risulta ancora essere stato adottato;

- il comma 757 ha stabilito che, in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote, per essere idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 saranno stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- il comma 767 ha stabilito che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 (l'inserimento sarà possibile solo a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 756) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, l'ente è tenuto ad applicare le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; l'articolo 1, comma 837, lettera b), della l. 197/2022, ha modificato il comma 767 in esame, chiarendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote di cui al comma 756, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

IMU e tassa rifiuti - unità immobiliari possedute da residenti all'estero - contributo minori entrate

Come è noto, l'articolo 1, comma 48, della l. 178/2020 ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il successivo comma 49 ha previsto, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2023 il decreto non è ancora stato adottato.

IMU – agevolazioni a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani

L'articolo 1, comma 353 e seguenti, della l. 234/2021 ha previsto che, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei medesimi Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni. Con il decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in data 30 maggio 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e

l'erogazione di tale contributo. **Per la concessione del contributo per l'anno 2023, i Comuni sono stati tenuti a pubblicare apposito avviso entro il 31 gennaio 2023.**

Il comma 354 prevede, inoltre, che gli enti locali possano concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Esenzione IMU su immobili occupati

L'articolo 1, comma 81, della l. 197/2022 ha modificato la disciplina dell'IMU, introducendo l'esenzione dal pagamento di tale imposta per i soggetti passivi titolari di un diritto reale su immobili inutilizzati e indisponibili a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria per reati di violazione di domicilio e invasione di terreni ed edifici, ovvero nei casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente.

Il successivo comma 82, al fine di ristorare i Comuni delle conseguenti minori entrate, ha istituito, a decorrere dal 2023, un fondo le cui modalità di accesso saranno definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora adottato).

29. Imposta di soggiorno.

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*). Pertanto, i gestori delle strutture ricettive valdostane sono tenuti ad osservare, per quanto riguarda gli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, tale disciplina, con la conseguenza che non è dovuta la presentazione della dichiarazione prevista a livello nazionale dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), introdotto dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), né sono applicabili le sanzioni ivi previste.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*), con l'introduzione del comma 2bis all'articolo 32 della l.r. 30/2011, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

Si evidenzia, infine e per opportuna informazione, che in data 30 dicembre 2022 la Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale i disegni di legge n. 91/XVI "*Disciplina dell'imposta di soggiorno*" e n. 92/XVI "*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche*" (reperibili al link: <https://wdd.consiglio.vda.it/consiglio/ilaweb20.nsf/Atti.xsp#>),

con i quali, apportando significative novità, viene ridisciplinata l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno che viene estesa anche alle locazioni per finalità turistiche. Si evidenzia, tuttavia, che le previsioni ivi contenute sono suscettibili di subire eventuali modifiche, trattandosi di disegni di legge attualmente all'esame del Consiglio regionale.

30. Approvazione deliberazioni regolamenti, tariffe e aliquote relativi alla fiscalità locale.

In materia di approvazione di regolamenti, di tariffe e di aliquote relative alla fiscalità locale è applicabile interamente la normativa statale che collega tale disciplina a quella del bilancio.

A tale proposito si rammenta che, di norma, gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno, ma che tale termine può essere differito con decreto ministeriale o per effetto di una norma di legge (articolo 151, comma 1, del TUEL).

Sempre il TUEL (articolo 172, comma 1, lettera c)) prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, con ciò prevedendo implicitamente la regola della preventiva approvazione di tali atti.

A ciò si aggiunge la disposizione contenuta nel cosiddetto "decreto IRAP" (articolo 54, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 446/1997), che prevede che gli enti approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini del bilancio di previsione e che stabilisce, altresì, che le tariffe ed i prezzi pubblici possano comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. In tale caso, l'incremento delle tariffe non ha, però, effetto retroattivo.

Più esplicitamente, l'articolo 53, comma 16, della l. 388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Sulla stessa linea si pone l'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Si evidenzia, tuttavia, che affinché i regolamenti sulle entrate e le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi siano efficaci a tutti gli effetti è anche necessario procedere alla loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e le tempistiche indicati nel successivo punto n. 31.

Va precisato che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria

competenza entro la data del 31 luglio di ciascun anno, in occasione della salvaguardia equilibri di bilancio (articolo 193, comma 3, del TUEL).

Da rammentare, altresì, la regola secondo cui, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL (31 dicembre), eventualmente posticipato ai sensi del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile (articolo 13, comma 5-bis, d.l. 4/2022).

Alle regole generali di cui sopra deroga la disciplina relativa alla TARI e alla tariffa corrispettiva (piani finanziari, tariffe e regolamenti) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, risulta essere la seguente:

- l'approvazione, in via ordinaria, può avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno (anziché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio);
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei provvedimenti coincide con quello di approvazione del bilancio stesso;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

31. Pubblicazione delle deliberazioni di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative ai tributi.

Come già sopra evidenziato, si precisa che alle regole richiamate nel precedente punto n. 30, si affiancano quelle riportate di seguito che ne integrano la disciplina.

L'articolo 15-bis del d.l. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 (reperibile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere_n2_22_11_2019.pdf), ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI (ora abolita) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

La pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le

disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché sia rispettata la tempistica di approvazione richiamata al precedente punto 30.

In particolare, l'articolo 15-bis del d.l. 34/2019, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (art. 13, comma 15-bis, del d.l. 201/2011);
- le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali [fatta eccezione per l'imposta di soggiorno, l'addizionale comunale all'IRPEF, l'IMU e la TASI (ora abolita)] acquistano efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (art. 13, comma 15-ter, del d.l. 201/2011); con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2021 (reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/16/21A04860/sg>), adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio. Come chiarito nella risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 (reperibile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-7-DF-del-2021-Decreto-formato_firmata_capo_dipartimento.pdf), l'obbligo di trasmettere la documentazione nel formato elettronico definito dal citato decreto 20 luglio 2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;
- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale (art. 13, comma 15-quater, del d.l. 201/2011).

Si evidenzia, invece, che le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, devono essere pubblicate sul sito ministeriale entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Infine, per quanto attiene più specificamente alla disciplina dell'IMU, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 28.

32. Riforma della riscossione degli enti locali.

I commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno previsto una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Si segnala, in particolare, che il comma 793 ha previsto la nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione (tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario del servizio in

possego almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione), i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

33. *Tesoreria unica.*

L'articolo 1, comma 636, della l. 234/2021, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), ha stabilito che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali conseguenti al ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia prorogato al 31 dicembre 2025 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale disposizione riguarda, in Valle d'Aosta, il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Évançon.

34. *Anticipazioni di cassa ai fini del rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento (termine ordinario di 30 giorni) di cui all'articolo 4 del d.lgs. 231/2002, l'articolo 1 della l. 160/2019 prevede, al comma 555, come modificato dall'articolo 1, comma 782, della l. 197/2022, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni dal proprio tesoriere, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, sia elevato da tre a cinque dodicesimi (delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

35. *Misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.*

L'articolo 1, comma 859, della l. 145/2018, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 854, lettera a), della l. 160/2019, prevede che, a partire dall'anno 2021, gli enti locali applichino:

- a) le misure di cui alla lettera a) del comma 862 della medesima l. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui al comma 862 della medesima l. 145/2018, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

I successivi commi 861, 862 e 863 stabiliscono rispettivamente che:

- gli indicatori di cui al comma 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, gli enti locali, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

36. *Invio dati a BDAP (Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione)*

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP. Con decreto del Ministero dell'interno potranno essere definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La norma prevede espressamente, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, alcune conseguenze negative, di carattere temporaneo, a carico degli enti tra le quali, in particolare, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

37. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), ha previsto, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

38. Compartecipazione dei Comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica.

L'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali*), alla luce dell'accordo sottoscritto con lo Stato in data 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), ha disciplinato a decorrere dall'anno 2020, in analogia con quanto già previsto per il recupero del maggior gettito IMU dell'anno 2018 e per pari importo, la compartecipazione dei Comuni al contributo al risanamento della finanza pubblica.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono, pertanto, quelli indicati nella colonna K dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 in data 22 marzo 2019 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2258), mentre per il Comune di Bard, al quale è invece riconosciuto un trasferimento, l'importo è riportato nella colonna L del medesimo allegato.

39. Vincoli di finanza pubblica.

Si rammenta che il comma 823 dell'articolo 1 della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, hanno cessato di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

A tale proposito, si evidenzia che i nuovi vincoli di finanza pubblica sono contenuti nell'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

40. Limiti di indebitamento.

Per quanto riguarda i limiti di indebitamento, una disposizione sicuramente applicabile risulta essere l'articolo 204 del TUEL, che prevede che l'ente possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per effettuare il calcolo del limite sopra riportato, è possibile utilizzare il prospetto denominato "*Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali*", pubblicato con lo schema di bilancio denominato "*Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs. 118/2011) – schema di bilancio per il 2023*" nel sito internet della Commissione Arconet (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/).

Per quanto riguarda, invece, i limiti all'indebitamento legati ai vincoli di finanza pubblica, si richiama quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 (reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a>) ha stabilito quanto segue:

“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valedoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.”.

Tale pronuncia sembra vincolare gli enti al rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della l. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.

A tale proposito, si segnala altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito, inizialmente con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/index.html), successivamente con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021 (reperibile al seguente link: con la circolare n. 15 del 15 marzo 2022 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_15_2022/index.html) e, in ultimo, con la circolare n. 5 del 27 gennaio 2023 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/news/Ispettorati/2023/news_27_gennaio_2023/index.html), precisando che:

“Per quanto attiene, poi, all'indebitamento degli enti territoriali, si ricorda l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

Ciò posto, la Ragioneria Generale dello Stato:

- *al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2022-2024 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) 1, riscontrando, negli anni 2023/2024, il rispetto, a livello di comparto, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);*
- *al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 2021 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni)2 riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.*

*Ciò premesso, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), **si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024.** Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).”.*

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sopra richiamata circolare n. 5/2023:

1. afferma, quindi, sulla base dei dati dei bilanci di previsione 2022/2024, che vi sono margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti;
2. ritiene, di conseguenza, che gli enti possano legittimamente effettuare operazioni di indebitamento nel biennio 2023/2024, nel rispetto dell'articolo 10 della l. 243/2012, ferme restando naturalmente tutte le disposizioni specifiche che pongono limiti all'accensione di mutui nonché gli obblighi degli equilibri contabili di bilancio.

In relazione a quanto sopra indicato, l'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare valutazioni in ordine alla possibilità di gestire e di tenere sotto controllo il saldo tra entrate finali e spese finali del comparto Valle d'Aosta (Comuni e Regione) e di fornire in merito più dettagliate indicazioni.

41. Abolizione di alcuni limiti di spesa.

Si rammenta che l'articolo 57, comma 2, del d.l. 124/2019 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni che avevano introdotto i seguenti limiti di spesa:

- articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 - divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 27, comma 1, del d.l. 112/2008 - obbligo di riduzione, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) - obbligo, per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti (per il solo Comune di Aosta) di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) - obbligo di adozione dei

piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.

TV_BNi_EO_FT_AS